

**GIUDICE DI PACE DI ROMA****Sezione****2 Via Teulada 28/40 - <http://gdp.giustizia.it>****A:** *Istante Principale* [REDACTED]

Difeso da:

FRANCESCO ZOFREA**OGG:** Ricorso n. 40972/2017 R.G. [REDACTED]

Giudice di Pace [REDACTED]

Promosso da: [REDACTED]

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 03/04/2018
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
[REDACTED]LIQUIDATO GRATUITO PATROCINIO SI NO € _____

Per la richiesta copia della motivazione e del decreto di liquidazione
gli atti sono disponibili presso la Cancelleria dell'Ufficio Stranieri
- Via Teulada, 28 - V° Piano - Roma

Flavia decreto del [REDACTED]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE STRANIERI

Il Giudice Di Pace [REDACTED]

nel procedimento iscritto al N.R.G. 40972/17, promosso con ricorso depositato il 6 giugno 2017

nell'interesse di

[REDACTED] nato a [REDACTED] il

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato a Roma, in Via Principe Umberto n° 27-29, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zofrea, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

RESISTENTE

Oggetto: ricorso ex art. 13, comma 8 D.Lgs. 286/1998 avverso decreto di espulsione emesso e notificato dal Prefetto della Provincia di Roma il 21 maggio 2017 nonché avverso la misura dell'obbligo di presentazione presso l'Ufficio Immigrazione disposto dal Questore di Roma

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 ottobre 2017, rilevato:

- che il 21 maggio 2017 veniva notificato al ricorrente decreto del Prefetto di Roma, nel quale veniva disposta la sua espulsione dal territorio nazionale;
- che avverso tale provvedimento lo straniero proponeva ricorso assumendo, tra l'altro, la mancata valutazione della situazione del ricorrente, soggetto richiedente protezione internazionale;

- che veniva disposta la convocazione del ricorrente, il quale non interveniva all'udienza, ma si faceva rappresentare dal proprio difensore di fiducia;
- che la Prefettura di Roma non era presente all'udienza ma aveva fatto pervenire la documentazione relativa al procedimento; ritenuto che:
- che all'udienza del 25 ottobre 2017 il difensore del ricorrente depositava documentazione attestante la richiesta di protezione internazionale;
- che poiché sino alla comunicazione della decisione della sua domanda nessun provvedimento espulsivo può essere legittimamente adottato nei suoi confronti, in pendenza del procedimento per la concessione della protezione internazionale;
- per i motivi suesposti, in applicazione dell'art. 19 comma 1 del D. Lgs. 286/98 va dichiarata l'illegittimità del decreto di espulsione emanato nei confronti del ricorrente

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Annulla il decreto di espulsione emesso il 25 maggio 2017 dal Prefetto della Provincia di Roma nei confronti di [REDACTED]

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, il giorno 31.01. 2018

Il Giudice di Pace

[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 3 APR 2018
IL CANCELLIERE

[REDACTED]